

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 67 DEL 01 SETTEMBRE 2009

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola G/5";

- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha stabilito, tra l'altro,

- al comma 15 che: " la So.Re.Sa. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie";
- al comma 16 che: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".

- la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, prevede la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;

- la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".

- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;

- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;

- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 08.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA spa le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;

CONSIDERATO

- che con determinazione dirigenziale n. 41 del 29.07.2008 sono stati approvati gli atti di gara per la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, relativa alla fornitura, per un periodo di quattro anni, di farmaci non aggiudicati a seguito della procedura aperta alle ASL, AO, AOU e IRCCS operanti nella Regione Campania;

- che con determinazione n. 83 del 16.12.2008 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva della gara per la fornitura di "Farmaci", tra i quali il lotto n. 248 ("Aztreonam 1g fiale IM EV - AIC 025407026), alla ditta Laboratori Guidotti Spa;

- che relativamente al lotto n. 248, è stato stipulato in data 09.03.2009 Rep. 69/09 apposito contratto con la ditta Laboratori Guidotti Spa la quale, al momento della aggiudicazione, commercializzava la specialità medicinale "PRIMBACTAM 1 - AIC 025407026";

- che con nota del 30.07.2009 la ditta Laboratori Guidotti Spa ha comunicato l'impossibilità a dare seguito alla fornitura del prodotto in oggetto;

- che l'art. 8 del sopraindicato contratto prevede espressamente la risoluzione dell'appalto in presenza di comportamenti che concretino grave inadempimento alle obbligazioni previste nel contratto;

ATTESO

-che in data 07.08.2009 il Responsabile dell'Esecuzione Contratti, Avv. Gianmarco Massa ha proposto nei confronti della ditta Laboratori Guidotti Spa la risoluzione del contratto di fornitura farmaci, stipulato in data 09.03.2009, Rep. 69/09 limitatamente al lotto n. 248 ("Aztreonam 1g fiale IM EV - AIC 025407026);

Tanto premesso il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli con atto del Consiglio di Amministrazione del 3.12.2007

DETERMINA

- 1- **DI PROCEDERE ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO** stipulato in data 09 Marzo 2009 Rep. 69/09 con la società Laboratori Guidotti Spa, limitatamente al lotto n. 248 ("Aztreonam 1g fiale IM EV - AIC 025407026);
- 2- **DI PORRE IN ESSERE** tutti gli adempimenti consequenziali alla risoluzione contrattuale;
- 3- **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento alla ditta Laboratori Guidotti Spa.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
(Prof. Francesco Tancredi)

